REGOLAMENTO (CE) N. 215/2006 DELLA COMMISSIONE

dell'8 febbraio 2006

recante modifica del regolamento (CEE) n. 2454/93 che fissa talune disposizioni d'applicazione del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio che istituisce il codice doganale comunitario e recante modifica del regolamento (CE) n. 2286/2003

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio, del 12 ottobre 1992, che istituisce un codice doganale comunitario (1), in particolare l'articolo 247,

considerando quanto segue:

- Gli articoli da 173 a 177 del regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione (2) prevedono specifiche disposizioni per la determinazione del valore in dogana di talune merci deperibili. Nella sua forma attuale, il sistema si è rivelato problematico, tenuto conto dei flussi commerciali e delle norme generali di valutazione. Occorre pertanto sostituire il sistema attuale con un sistema in base al quale i prezzi unitari comunicati dagli Stati membri e divulgati dalla Commissione europea possano essere direttamente usati per la determinazione del valore in dogana di talune merci deperibili importate in conto consegna.
- L'informazione sulla natura della transazione, che viene (2)riportata nella casella 24 del documento amministrativo unico, consente di specificare i diversi tipi di transazioni per l'elaborazione delle statistiche sugli scambi commerciali tra la Comunità ed i paesi terzi nonché tra gli Stati membri. La codificazione di questa informazione è prevista nella normativa comunitaria in vigore relativa a tali statistiche, ed in particolare nel regolamento (CE) n. 1917/2000 della Commissione, del 7 settembre 2000, che fissa talune disposizioni d'applicazione del regolamento (CE) n. 1172/95 del Consiglio in relazione alle statistiche del commercio estero (3). Per motivi di coerenza e di efficacia, è quindi opportuno fare riferimento a tale normativa per quanto riguarda i codici da inserire nella casella 24 (natura della transazione) del documento amministrativo unico.

Il regolamento (CE) n. 2286/2003 della Commissione (4) ha introdotto nel regolamento (CEE) n. 2454/93 nuove norme sull'uso del documento amministrativo unico. Il termine iniziale d'applicazione di tali misure è stato fissato al 1º gennaio 2006. La Commissione ha valutato i programmi adottati dagli Stati membri per l'attuazione di dette misure sulla base di una relazione elaborata tenendo conto dei contributi degli Stati membri, secondo quanto previsto dall'articolo 2 del regolamento (CE) n. 2286/2003. Tale valutazione ha rivelato che taluni Stati membri non sono in grado di adattare i loro sistemi informatici entro il 1º gennaio 2006. Risulta quindi necessario prevedere che, in talune circostanze, il termine iniziale per l'applicazione delle misure di cui trattasi sia differito al 1º gennaio 2007.

- Occorre pertanto modificare in conformità i regolamenti (CE) n. 2454/93 e (CE) n. 2286/2003.
 - L'elenco delle transazioni stabilito nel regolamento (CE) n. 1917/2000, da impiegarsi per l'inserimento dei codici nella casella 24 del documento amministrativo unico, è stato modificato a decorrere dal 1º gennaio 2006. Il termine assegnato agli Stati membri per l'adeguamento dei sistemi informatici di sdoganamento scade nello stesso giorno. Le relative disposizioni del presente regolamento devono quindi applicarsi a decorrere dal 1º gennaio 2006.
- Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato del codice doganale,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CEE) n. 2454/93 è modificato come segue.

- 1) Nell'articolo 152, paragrafo 1, è inserita la seguente lettera a) bis:
 - «a) bis Il valore in dogana di talune merci deperibili importate in conto consegna può essere direttamente determinato a norma dell'articolo 30, paragrafo 2, lettera c), del codice. A tal fine, i prezzi unitari vengono comunicati dagli Stati membri alla Commissione e da questa divulgati tramite la TARIC conformemente all'articolo 6 del regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio (*).

I prezzi unitari vengono calcolati e comunicati nel modo seguente.

⁽¹) GU L 302 del 19.10.1992, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 648/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 117 del 4.5.2005, pag. 13).
(²) GU L 253 dell'11.10.1993, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 883/2005 (GU L 148 dell'11.6.2005,

pag. 5). GU L 229 del 9.9.2000, pag. 14. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1949/2005 (GU L 312 del 29.11.2005, pag. 10).

⁽⁴⁾ GU L 343 del 31.12.2003, pag. 1.